

COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11

OGGETTO: Approvazione regolamento in merito alla disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale

L'anno duemiladodici addì tre del mese di **settembre** alle ore **diciotto** e minuti **venti** nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione **Straordinaria** ed in seduta **chiusa al pubblico** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. PILI AUGUSTO - Sindaco	Sì
2. ARIU PINA - Assessore	No
3. GODDI GIOVANNI ANTONIO - Assessore	Sì
4. DAGA SALVATORE - Assessore	Sì
5. LOI CARLO - Consigliere	Sì
6. BRODU GIOVANNA ANGELA - Consigliere	Sì
7. MANCA ANTONIO - Consigliere	Sì
8. CURRELI MAURO - Consigliere	Sì
9. MAROTTO DAVIDE - Consigliere	No
10. COGONI CAMILLO C.G. - Consigliere	Sì
11. GIUSI AMBROSIO - Consigliere	Sì
12. PILI GIUSEPPE MICHELE - Consigliere	Sì
13. LOI ALDO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 11
	Totale Assenti: 2

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor dottor Stefano Schirmenti il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor PILI AUGUSTO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che il Comune di Aritzo è dotato di un sistema di videosorveglianza al momento inattivo;

Tenuto conto che è intenzione dell'Amministrazione procedere all'attivazione dello stesso nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità;

Considerato che le finalità dell'impianto di videosorveglianza sono le seguenti:

- Tutela del patrimonio Comunale
- Controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti. Atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;
- Il monitoraggio del traffico

Dato atto che è volontà dell'Amministrazione dotarsi di un Regolamento in linea con la normativa vigente;

Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm.ii.

Visto lo schema di Regolamento predisposto dal Servizio Tecnico costituito da 10 articoli;

Considerato che sono stati espressi i pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 4 astenuti (Pili Giuseppe, Loi Aldo, Cogoni Camillo, Giusi Ambrosio);

DELIBERA

Di approvare e adottare il nuovo "Regolamento della disciplina della videosorveglianza nel territorio comunale" composto da 10 articoli, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Di demandare al Servizio Tecnico l'esecuzione del presente Regolamento;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art 134 del D. Lgs 267/2000, con voti favorevoli **7** e n. **4** astenuti (Pili Giuseppe, Loi Aldo, Cogoni Camillo, Giusi Ambrosio);

PARERI


(Art. 49 - COMMA 1° DEL DLGS 267/2000)

I sottoscritti, VISTA la proposta di deliberazione che precede ed esperita l'istruttoria di competenza ESPRIMONO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 - comma 1° del Decreto Legislativo n.ro 267/2000, i seguenti pareri:

Sotto il Profilo **TECNICO**: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
(ing. Sabrina Vacca)

Del che si è redatto il presente verbale
Il Sindaco
PILI AUGUSTO



Il Segretario Comunale
dotto Stefano Schirmenti

Prot. 4495

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione, in data odierna, è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 10 5 SET. 2012, come prescritto dall'art.124, 1° e 2° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Aritzo, li 0 5 SET. 2012

Il Responsabile della Pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Trasmessa alla Prefettura con lettera n. in data.....come prescritto dall'art. 135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267.

E' stata trasmessa, come disposto dall'art. 125 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267, ai capigruppo consiliari con lettera n. 4495 in data 0 5 SET. 2012

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, dal al, senza reclami.


0 5 SET. 2012

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267)

Per immediata eseguibilità dichiarata con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Il Segretario Comunale
(dotto Stefano Schirmenti)



COMUNE DI ARITZO **(Provincia di Nuoro)**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE

Indice generale

- Art. 1 Oggetto del presente regolamento
- Art. 2 Finalità dell'impianto
- Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione
- Art. 4 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati
- Art. 5 Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto
- Art. 6 Misure di sicurezza e limiti di utilizzo
- Art. 7 Accesso ai dati
- Art. 8 Informativa
- Art. 9 Uso delle telecamere
- Art. 10 Entrata in vigore

Art. 1. Oggetto del presente regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali per mezzo di impianti di videosorveglianza del Comune di Aritzo, determinandone le condizioni necessarie per la tenuta in esercizio, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, in osservanza delle disposizioni contenute nei codici di deontologia promossi dal Garante e, in particolare, del provvedimento del 29/04/2004 .

Art. 2 Finalità del trattamento

1. L'attività di videosorveglianza non ha ad oggetto il trattamento di dati sensibili, non potendosi tuttavia escludere che le registrazioni effettuate siano idonee a far risalire a informazioni di cui all'art. 22 del D. Lgs. 196/2003. La stessa non prevede una raccolta delle immagini collegata e/o incrociata e/o confrontata con altri particolari dati personali oppure con

codici identificativi di carte elettroniche o con dispositivi che rendono identificabile la voce e non prevede digitalizzazione o indicizzazione delle immagini tale da rendere possibile una ricerca automatizzata o nominativa.

2. Gli impianti assolvono alle finalità:

a) tutela del patrimonio comunale;

b) controllo di determinate aree, in particolare a fini preventivi di danneggiamenti, atti di vandalismo, condotte illecite ed episodi di microcriminalità;

c) il monitoraggio del traffico;

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento dei dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati

È esclusa ogni forma di controllo estensivo ed invasivo per la libera circolazione di persone, mezzi e merci.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al codice della strada.

Art. 3 Caratteristiche tecniche dell'impianto e dislocazione

1. L'Ente è dotato di un impianto di videosorveglianza nelle aree di accesso all'edificio comunale e nei parcheggi riservati ai mezzi comunali; le apparecchiature di registrazione e di controllo sono ubicati nell'ufficio della Polizia Municipale;

2. Il sistema è a circuito chiuso e i relativi elaboratori non sono interconnessi con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

3. L'Ente è dotato altresì di una serie di telecamere mobili che potranno essere dislocate in luoghi diversi a seconda delle esigenze, nel rispetto del presente regolamento.

4. Deve essere adottato apposito documento, formato dal Responsabile nominato ai sensi del successivo art. 4 del presente regolamento, il quale descrive le caratteristiche dell'impianto, il flusso dettagliato dei dati, le modalità del loro trattamento e contiene la certificazione da parte della ditta incaricata della installazione della adozione di un sistema adeguato di criptazione dei dati e di trasmissione sicura; al documento sono allegati il presente regolamento e le successive eventuali modifiche, il provvedimento di nomina del Responsabile ed ogni sua modifica, i provvedimenti di nomina degli incaricati e del responsabile della custodia delle chiavi fisiche e delle credenziali ad hoc di accesso ai dati ed ogni sua modifica. Tale documento è conservato presso il Titolare e presso il

Responsabile ai fini di un'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive oppure nell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

Art. 4. Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati rilevati con apparecchi di videosorveglianza è nominato dal Titolare. Egli vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dal Comune ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed, in particolare, alle disposizioni impartite dall'Autorità Garante. Inoltre, custodisce le chiavi degli accessi ai locali della centrale di controllo e degli armadi per la conservazione delle videocassette, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

2. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.13 del d.lgs,196/03 e s.m.i. il cittadino può rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati e presso gli uffici preposti, secondo le modalità e la procedura prevista dall'art.17 del D.P.R. 31 marzo 1998 n..501 .

Art. 5 . Nomina degli incaricati e dei preposti e gestione dell'impianto

1. Il Responsabile può designare e nominare nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale gli incaricati, individuandoli tra il personale che per esperienza, capacità ed affidabilità fornisca idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

2. Il Responsabile può nominare il soggetto cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso agli armadi per la conservazione dei supporti magnetici.

3. Con l'atto di nomina, ai singoli preposti saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulla normativa di riferimento e sul presente regolamento. Agli incaricati sono assegnate credenziali di accesso ad hoc e i dati raccolti dovranno essere archiviati preferibilmente in apposito server.

4. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso l'Ufficio di Polizia Municipale, dove è installata la postazione di registrazione, a cui può accedere solo ed esclusivamente il personale in servizio nel suddetto ufficio, debitamente istruito, incaricato ed autorizzato come precisato nei commi precedenti.

Art. 6. Misure di sicurezza e limiti di utilizzo

1. I dati personali oggetto del trattamento sono custoditi e controllati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 31 del D.lvo 196/03. Il trattamento dei

dati personali attraverso il sistema di videosorveglianza deve avvenire conformemente ai principi di liceità, di necessità, di proporzionalità, di finalità di cui al Provvedimento del Garante dei dati personali del 29 aprile 2004 e s.m.i. In particolare i dati dovranno essere raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; il sistema informativo ed il relativo programma informatico non dovranno utilizzare già in origine dati relativi a persone identificabili quando non sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le immagini dovranno essere conservate per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali esse sono state raccolte o successivamente trattate e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a giorni 7 dalla rilevazione. Il termine di conservazione potrà inoltre essere prolungato in caso di chiusura, per festività o altri motivi, degli uffici preposti alla gestione dell'impianto di videosorveglianza oppure per aderire a specifica **richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria**. In tal caso la conservazione delle immagini dovrà essere imposta da un evento accaduto o realmente incombente o nel caso ricorrano esigenze di giustizia legate ad attività di indagini in corso. In ogni caso il termine di conservazione non potrà superare i dieci giorni. Il software dovrà essere configurato in modo da cancellare, trascorsi i termini suindicati, automaticamente i dati registrati. Le aree in cui dovranno essere installate le telecamere sono identificate mediante delibera di Giunta comunale, che ne motiverà la scelta, evitando aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza e per fini legittimamente perseguibili. Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi. Le immagini raccolte dalle telecamere oggetto di trattamento saranno trattate, raccolte, registrate e conservate secondo le modalità di cui all'art. 11 del D.lvo 196/03 e non potranno assolutamente essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite all'articolo 2 del presente regolamento. Gli impianti di videosorveglianza

non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati.

2. I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

3. La trasmissione dei dati a terzi è consentita esclusivamente se prevista da norma di legge o di regolamento.

Art. 7. Accesso ai dati

1. Tra i dati raccolti tramite i sistemi di videosorveglianza vi possono essere dati da considerarsi sensibili ai sensi del D.lvo 196/03 in quanto possono contenere informazioni definite nell'articolo 4 della citata legge e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dall'art. 20 comma 2 e nei limiti stabiliti dall'art. 22 comma 3 e comma 9. L'accesso ai dati potrà avvenire solamente da parte dell'**Autorità Giudiziaria**, ivi compresa la **Polizia Municipale**, agenti e ufficiali di **Polizia Giudiziaria** esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato;
2. Il diritto di accesso ai dati è garantito all'interessato ai sensi dell'art. 7 e seg. del D.lvo 196/03 ;
3. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

Art. 8. Informativa

1. La presenza di un impianto di videosorveglianza deve essere resa pubblica, a cura del Responsabile, attraverso i mezzi che si riterranno più idonei, ed in particolare attraverso cartelli posizionati nelle postazioni di videosorveglianza, conformi a quanto stabilito dal Garante e chiaramente visibili. I cartelli potranno essere posizionati in luoghi ripresi o nelle immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con la telecamera.
2. L'uso dei dati personali non necessita di consenso da parte degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 9. Uso delle telecamere

1. Il sistema di videosorveglianza prevede una ripresa statica dei luoghi e non rileva percorsi o caratteristiche fisionomiche (ad esempio riconoscimento facciale) o eventi improvvisi, oppure comportamenti anche non previamente classificati.
2. E' previsto l'uso della mobilità della telecamera solo nei seguenti casi:
 - a) per il controllo e la registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo iniziale di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo per lo spostamento dei soggetti interessati;
 - b) in caso di comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni di illecito o di pericolo segnalate, da verificarsi immediatamente;
 - c) nel supporto logistico ad operazioni di polizia condotte con personale sul luogo.
3. Le inquadrature dovranno essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, evitando riprese inutilmente particolareggiate tali da essere eccessivamente intrusive della riservatezza delle persone, garantendo comunque la possibilità di identificazione per esigenze inerenti la sicurezza pubblica o l'accertamento, la prevenzione e

repressione di reati, quando il pericolo è concreto e specifico di lesione di un bene.

Art. 10. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività del provvedimento di approvazione dello stesso.